



UNINDUSTRIA CALABRIA

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE DI
CATANZARO, COSENZA, CROTONE, REGGIO CALABRIA, VIBO VALENTIA

UNINDUSTRIA CALABRIA

Regolamento per le Sedi Territoriali di Unindustria Calabria

22 Febbraio 2016

INDICE

Titolo I° **Scopi**

Art. 1 - Scopi

Titolo II° **Soci**

Art. 2 - Perimetro della rappresentanza - Ammissione e durata - Diritti dei soci - Doveri dei soci

Art. 3 - Contributi - Sanzioni - Risoluzione del rapporto associativo

Art. 4 - Disposizioni generali sulle cariche - Votazioni - Candidature

Titolo III° **Organizzazione**

Art. 5 - Organi Territoriali

Art. 6 - Direttore e Personale

Art. 7 - Collegio dei Revisori Contabili

Art. 8 - Proibiviri

Art. 9 - Piccola Industria - Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria

Art. 10 - Sezioni di Categoria

Titolo IV° **Fondo comune e Bilanci**

Art. 11 - Fondo comune e spese

Art. 12 - Esercizio sociale e bilanci

Titolo V° **Modifica del Regolamento e scioglimento delle Articolazioni Territoriali**

Art. 13 - Modifica del Regolamento

Art. 14 - Scioglimento delle articolazioni Territoriali

Art. 15 - Norme generali

Titolo I° Scopi

Art. 1 Scopi

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema e di quanto previsto dall'articolo 1 dello statuto di Unindustria, "le articolazioni territoriali svolgono autonoma attività operativa e di rappresentanza nei rispettivi ambiti territoriali" perseguendo gli scopi evidenziati nell'articolo 2 dello stesso statuto.

Titolo II° Soci

Art. 2

Perimetro della rappresentanza - Ammissione e durata - Diritti dei Soci - Obblighi dei Soci

"Le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi con un'organizzazione complessa", per come definito dall'articolo 3 dello statuto, possono aderire ad Unindustria attraverso l'articolazione Territoriale entro il cui territorio l'impresa ha la sede legale e/o unità produttiva. Sarà cura della stessa Territoriale curare gli adempimenti connessi secondo quanto indicato dall'articolo 4 dello stesso statuto. Per quanto attiene ad Ammissione e Durata, Diritti ed Obblighi dei Soci, vale quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 dello statuto di Unindustria. Tutti i soci vengono iscritti nel Registro delle Imprese curato dalle sedi territoriali di riferimento, nel registro generale tenuto da Unindustria ed in quello analogo di Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.

Art. 3

Contributi - Sanzioni - Risoluzione del rapporto associativo

Ai fini della corretta e tempestiva applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 8 dello statuto, tenuto conto del sistema di riscossione dei contributi associativi stabilito dall'articolo 7 dello stesso statuto, le articolazioni territoriali sono tenute a segnalare ad Unindustria in maniera tempestiva i casi che dovessero essere ricompresi nelle previsioni statutarie citate. E' fatto obbligo alle articolazioni territoriali di tenere aggiornata l'anagrafica delle imprese associate con particolare riferimento alla regolarità contributiva. In ogni caso, anche ai fini della regolarità delle votazioni previste, la stessa dovrà essere comunicata ad Unindustria entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente.

Art. 4

Disposizioni generali sulle cariche - Votazioni - Candidature

Per le parti di interesse e di competenza, vale quanto disposto dall'articolo 11 dello statuto.

Titolo III° Organizzazione

Art. 5

Organi Territoriali

Sono organi dell'Articolazione Territoriale:

- a) l'Assemblea;

- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente.

Per tutto quanto attiene ai citati Organi vale quanto previsto dallo statuto di Unindustria negli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41.

Art. 6 Direttore e Personale

Gli uffici sono retti da un Direttore che è anche Segretario degli Organi dell'articolazione territoriale. E' nominato dal Consiglio Direttivo della stessa, è responsabile del funzionamento e della gestione degli uffici, sovrintende all'intera struttura ed all'andamento dei servizi.

Il Direttore è alle dirette dipendenze del Presidente e del Consiglio Direttivo dell'articolazione, propone i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi associativi, provvede ai collegamenti, ai corrispondenti livelli e nelle varie forme, con le diverse componenti dell'organizzazione della rappresentanza industriale.

Il personale dell'articolazione territoriale dipende direttamente dal Direttore e non può esercitare professioni, avere altri impegni od assumere cariche a meno di particolare autorizzazione secondo le procedure previste nell'apposito regolamento interno, che disciplina il trattamento economico, normativo e previdenziale del personale. E' tenuto al segreto d'ufficio, ad un comportamento consono alle funzioni svolte e all'immagine esterna del sistema confederale a tutti i livelli di rappresentatività ed alla non concorrenzialità con le attività della stessa e con quelle dei suoi soci.

Le modalità per l'assunzione e la cessazione dal servizio del personale dipendente, nonché la determinazione dei suoi obblighi e degli emolumenti, sono disciplinati da apposito regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 Collegio dei Revisori Contabili

L'Assemblea dei soci delle articolazioni territoriali, negli anni dispari elegge, a scrutinio segreto e con voto limitato ai 2/5 dei seggi da ricoprire, nell'ambito di una lista di almeno sette candidati, il proprio Collegio dei Revisori Contabili, composto da tre componenti effettivi e due supplenti che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate.

Il Collegio vigila sulla gestione economica dell'articolazione territoriale di riferimento.

Provvede nel suo ambito alla nomina del Presidente.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

Almeno uno tra i Revisori effettivi deve essere in possesso della qualifica di Revisore ufficiale contabile.

Art. 8 Probiviri

Ai sensi dell'art.25 dello statuto sociale, l'Assemblea Generale di Unindustria elegge i cinque componenti del Collegio dei Probiviri su proposta delle articolazioni territoriali. Ognuno di essi, nell'ambito del territorio di cui è espressione, esercitandone il ruolo, assume la veste di "Referente Territoriale dei Probiviri".

Spetta al Referente Territoriale dei Probiviri, anche su istanza di una sola della parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte localmente tra componenti del sistema e per le quali non è esplicitamente richiesto il coinvolgimento dei Probiviri di Unindustria.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un arbitro di sua fiducia, scelto tra i soci della stessa sede Territoriale in regola con gli obblighi statutari.

Presiede il collegio il Referente Territoriale dei Probiviri.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli arbitri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, del Codice Etico e dalla Carta dei Valori Associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data di cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate ed al Presidente della sede Territoriale entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Unindustria.

Per tutti i casi in cui non sussista una controversia, il Referente Territoriale dei Probiviri assolve funzioni interpretative e/o disciplinari in raccordo con l'Organo dell'Unione.

Il Referente Territoriale dei Probiviri partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 9 Piccola Industria - Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria

In coerenza a quanto previsto dagli articoli 28 e 29 dello statuto di Unindustria, nelle articolazioni territoriali, le funzioni di rappresentanza, attività di animazione, coinvolgimento della base associativa ed approfondimento delle tematiche di specifico interesse, sono assicurate dal referente territoriale espresso dall'Assemblea della Piccola Industria di Unindustria secondo le previsioni del regolamento dedicato, che assumerà la funzione di Presidente Territoriale della Piccola Industria Unindustria Calabria.

Art. 10
Sezioni di Categoria

Le sezioni di categoria sono disciplinate dall'articolo 30 dello statuto di Unindustria. Nelle articolazioni territoriali è compito del referente territoriale, che assumerà la funzione di Presidente Territoriale della stessa Sezione, assicurare e garantire il giusto coinvolgimento della base associativa, secondo modalità organizzative e di animazione sviluppate in armonia con gli Organi della sede territoriale di riferimento.

Titolo IV°
Fondo comune e Bilanci

Art. 11
Fondo comune e spese

Il fondo comune dell'articolazione territoriale è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi associativi riscossi secondo quanto previsto dall'articolo 7 dello statuto di Unindustria;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti alla stessa.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'articolazione ed a quanto necessario per l'attività di Unindustria secondo criteri oggettivi determinati dal Consiglio di Presidenza della stessa Unindustria a cadenza annuale.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'associazione. Pertanto, i soci che per qualsiasi motivo cessino di farne parte, prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso durante la vita dell'associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 12
Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio della articolazione territoriale può essere certificato da una società appositamente individuata dal Consiglio Direttivo tra quelle ufficialmente riconosciute ed abilitate allo scopo. Entro il primo semestre dell'anno deve essere compilato il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente, da sottoporre all'Assemblea insieme alla eventuale relazione della società di certificazione e del collegio dei revisori contabili.

Il Bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.

TITOLO V
MODIFICA DEL REGOLAMENTO E SCIoglIMENTO DELLE ARTICOLAZIONI
TERRITORIALI

Art. 13
Modifica del Regolamento

Le modifiche del presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio Generale di Unindustria, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti.

Art. 14
Scioglimento delle articolazioni Territoriali

Lo scioglimento delle articolazioni Territoriali può essere deliberato dall'Assemblea Generale della stessa con il voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei voti spettanti a tutti i Soci.

Successivamente, l'Assemblea Generale, con la maggioranza degli aventi diritto al voto, nomina un Collegio di liquidatori composto da tre membri e ne determina i poteri.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

NORME GENERALI E REGIME TRANSITORIO

Art. 15
Norme generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme del Codice Civile, delle leggi vigenti e della normativa confederale.

Il presente regolamento è parte integrante dello Statuto di Unindustria.